



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 03/07/2024

OGGETTO:

Ospitalità di soccorso in alloggio comunale per il superamento di una situazione di grave emergenza abitativa.

L'anno duemilaventiquattro addì tre del mese di luglio alle ore quattordici e minuti trenta, regolarmente convocata, nella sede comunale convenzionalmente individuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2022, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DURANTE Monica - Sindaco	Sì
2. FIUME Marianna - Vice Sindaco	Sì
3. BARBERA Enrico - Assessore	Sì
4. SASANELLI Marianna - Assessore	Sì
5. SERRA Matteo Maria Davide - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale VITERBO Dott. Eugenio.

La Presidente DURANTE Monica constatata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

SETTORE Welfare, Cultura, Istruzione, Sport

OGGETTO: Ospitalità di soccorso in alloggio comunale per il superamento di una situazione di grave emergenza abitativa.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 577 del 01/07/2024, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

““Premesso che il diritto sociale all’abitazione è collocabile tra i diritti dei cittadini, e che il Comune, quale ente esponenziale e rappresentativo della collettività stanziata sul territorio, ha specifica competenza nell’evitare che persone possano rimanere senza tetto;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 24.01.2024, con la quale era stato istituito un servizio di ospitalità di soccorso in favore di un nucleo familiare residente a Brandizzo, che, a causa di sfratto esecutivo, si è trovato in condizione di emergenza abitativa e socio – economica;

Dato atto che il Comune di Brandizzo, con la Deliberazione sopra citata, ha individuato l’alloggio sito Brandizzo sito in via Matteotti n.6, utilizzato per emergenze abitative, quale spazio utile al ricovero temporaneo del nucleo familiare, fino alla data del 30.07.2024;

Vista la relazione dell’Assistente Sociale del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso pervenuta in data 01.07.2024, registrata al Protocollo dell’Ente scrivente con il numero 7750, allegata al presente atto, ma non pubblicata per ragioni di privacy, nella quale si segnala il perdurare dell’emergenza abitativa del nucleo familiare, a causa della mancanza di occupazione stabile e dell’impossibilità di sostenere, in via autonoma, una soluzione al problema della casa;

Rilevata la necessità di prorogare la permanenza del nucleo familiare brandizzese nell’alloggio sito in via Matteotti 6, per una durata temporale strettamente necessaria a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa, e, comunque, fino al 31.12.2024;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE

1. Di prorogare, per le ragioni esposte in narrativa e qui espressamente richiamate, il servizio di ospitalità di soccorso in favore del nucleo familiare residente a Brandizzo, oggetto della relazione dell’Assistente Sociale del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso pervenuta in data 01.07.2024, registrata al Protocollo dell’Ente scrivente con il numero 7750, allegata al presente atto, ma non pubblicata per ragioni di privacy;

2. Di stabilire che il rinnovo del servizio di ospitalità presso l’alloggio sito in via Matteotti 6, di proprietà del Comune di Brandizzo, abbia durata strettamente necessaria a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa, e, comunque, fino al 31.12.2024;

3. Di stabilire le modalità e le condizioni che seguono per poter usufruire dell’alloggio pena la decadenza del beneficio;

4. Di subordinare l’ammissione al servizio di ospitalità di soccorso all’assunzione di responsabilità da parte delle persone beneficiarie relativamente al rispetto delle norme comportamentali,

impegnandosi le stesse a:

- occupare personalmente e stabilmente l'alloggio messo a disposizione;
- non affittare né cedere a qualsiasi titolo i locali messi a disposizione;
- rilasciare, al termine del periodo di ospitalità concesso, l'alloggio nelle stesse condizioni in cui l'ha trovato;
- provvedere al mantenimento in buono stato sia dell'alloggio che dei locali, degli spazi e dei servizi;
- utilizzare l'alloggio ad uso esclusivo di abitazione;
- non dare ospitalità, anche temporaneamente, a persone estranee al nucleo familiare avente diritto, senza l'autorizzazione preventiva del Comune;
- utilizzare l'alloggio in modo dignitoso e mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e le apparecchiature, curandone a proprie spese la manutenzione ordinaria;
- non apportare nessuna modifica ai locali, alle strutture e a tutte le condutture e apparecchiature senza il consenso del Comune;
- consentire l'accesso all'alloggio al personale autorizzato dal Comune per gli eventuali lavori di manutenzione, nonché per verificarne il corretto utilizzo;
- dare tempestivo preavviso della volontaria cessazione dell'ospitalità;
- a versare direttamente al Comune la somma di Euro 100,00 mensili a supporto delle spese

5. Di dichiarare la presente Deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs 267/2000 il presente provvedimento, stante il perdurare della condizione di emergenza abitativa.””””

* * *

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Welfare, Cultura, Istruzione, Sport parere in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
Firmato Digitalmente
DURANTE Monica

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
VITERBO Dott. Eugenio